

## CHIARIMENTO

Inviato: martedì 19 aprile 2018 15:35

A: <teatrobiondo\_gare@pec.it>

**Oggetto: Re: Affidamento del servizio denominato "vendita informatizzata di biglietti relativi ad abbonamenti, singoli eventi, altre attività connesse agli spettacoli organizzate dall'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo - CODICE CIG 74348242DB.**

Gentile Rag. Ingrassia,

la presente per chiedere conferma che il Contratto di Avvalimento è ammesso per soddisfare requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nella Lettera di invito, in particolare l'idoneità dei sistemi hardware e software riconosciuta dalla agenzia delle entrate e dalla Siae. In tale caso si richiede conferma che le referenze dell'impresa ausiliaria utilizzata a tale scopo vengano riconosciuti in fase di valutazione tecnica dell'offerta tecnica.

Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.

## RISPOSTA

Spett.le O.E.,

in risposta al Suo quesito, pervenuto in data 19.04 u.s., relativo al contratto di avvalimento si rappresenta che quest'ultimo è ammesso per soddisfare requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nella Lettera di invito, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016. Pertanto, laddove l'O.E. voglia avvalersi di una "impresa ausiliaria" per soddisfare dei requisiti dallo stesso non posseduti, dovrà in sede di presentazione della propria offerta produrre in aggiunta alla documentazione elencata nella lettera d'invito:

- Dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di Ordine Generale di cui all'art. 80;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria attestante il possesso dei requisiti Tecnici e delle Risorse Oggetto di Avvalimento;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'O.E. partecipante e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si impegna nei confronti dell'Ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le eventuali risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia.

Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda all'art. 89 D.Lgs. 50/2016

Palermo, li 23.04.2018

IL R.U.P.  
Stefano Ingrassia

